



Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Piazza Donato IEZZI n.15 - 66020 TORINO DI SANGRO (CH) - C.F. 00243570694
Tel. 0873.913121 - Fax 0873.913175 - www.comune.torinodisangro.ch.it

Ordinanza n.° 34 del 16 giugno 2020

OGGETTO: Disciplina circolazione Corso Lauretano per attività imprenditoriale.

IL SINDACO

- **Viste** le precedenti ordinanze viabilistiche riguardanti la circolazione stradale sul territorio del Comune di Torino di Sangro;
- **Vista** la richiesta del Sig. Liberatoscioli Matteo Maria con la quale si richiede l'occupazione temporanea di suolo pubblico nella parte prospiciente la propria attività sita in Corso Lauretano, 62;
- **Considerato** che la suddetta occupazione interessa anche una parte della sede stradale per una larghezza di mt. 1,50, fino al giorno 4 ottobre 2020;
- **Ritenuto** necessario, disciplinare la circolazione dei veicoli in corrispondenza della suddetta occupazione;
- **Visto** il nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n.° 285, e successive modifiche e integrazioni;
- **Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992, n.° 495, e successive modifiche e integrazioni;
- **Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267;

ORDINA

- **che** nel tratto di Corso Lauretano prospiciente il civico 62, la circolazione dei veicoli si svolga a senso unico alternato;
- **è fatto obbligo** al titolare della suddetta occupazione, approntare tutta la segnaletica prevista per la segnalazione di cantiere di lunga durata sia diurna che notturna e la segnaletica stradale per la disciplina della circolazione.

Gli operatori delle Forze di Polizia di cui all'art. 12 D. Lgs. 30.04.1992 n.° 285 "Nuovo Codice della Strada", sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Torino di Sangro, 16 giugno 2020



IL SINDACO
Nino DI FONSO

Nino Di Fonso